COMUNE DI NOCERA INFERIORE

S T A T U T O

Approvato con deliberazione n. 10 del 12/03/2007

TITOLO I
ASSETTO ISTITUZIONALE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
PRINCIPI

1) Il Comune e' l'Ente democratico che realizza un rapporto costante con la comunità locale per favorire la manifestazione della sovranità popolare.
2) Il Comune ha la rappresentanza generale degli interessi della comunità, promuove lo sviluppo e il progresso civile, economico e culturale e valorizza la partecipazione popolare delle forze sociali ed economiche alla vita pubblica.
3) La comunità locale determina e realizza il proprio indirizzo politico ed amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo Statuto del Comune.
4) In tutti i suoi interventi, l'azione del Comune si ispira, nel contesto dell'UNIONE EUROPEA, ai valori fondamentali della pace, della fratellanza tra i popoli, del rispetto e della tutela dei cittadini, dell'equità sociale e della solidarietà
5) Il Comune di Nocera Inferiore proclamando la tutela della dignità di ogni persona come fine primario della propria attività, concorre a garantire nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla vita ed alla salute promuovendo tutte le iniziative e adottando i provvedimenti necessari affinché la vita di ogni persona, dal concepimento alla morte naturale, venga accolta e protetta in tutti i suoi aspetti. Individua nei valori di libertà, giustizia eguaglianza e fratellanza e solidarietà i cardini della crescita e dello sviluppo civile della Città.

ART. 2
AUTONOMIA NORMATIVA

1) Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa e finanziaria che eserciti nell'ambito del presente Statuto e dei Regolamenti.
2) Lo Statuto determina l'ordinamento del Comune nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e delle norme comunitarie. Ad esso devono uniformarsi i regolamenti comunali.

ART. 3
ELEMENTI DISTINTIVI

1) Il territorio del Comune, su cui e‘ insediata la comunità di Nocera Inferiore, ha una estensione di ha 2085, confina con i Comuni di Nocera Superiore - Roccapiemonte - Castel San Giorgio - Sarno - San Valentino Torio - Pagani e Tramonti. E‘ posto nella parte meridionale dell’Agro Nocerino Sarnese, di cui e‘ stato, attraverso i secoli, il centro pilota.

2) Il Comune ha un proprio stemma e un proprio gonfalone, riconosciuti ai sensi di legge. Il gonfalone e‘ formato da un drappo rettangolare di colore verde spiegato verticalmente e terminante sul lato inferiore con frangia in argento; al centro reca uno scudo con sovrastante corona turrita, circondata da una fascia rossa con la scritta “URBS NUCERIAE”. Al centro dello scudo vi e‘ un albero di noci con ai lati due gigli di Francia. L’uso del gonfalone e la riproduzione dello stemma sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione del Comune.

3) Il Comune, topograficamente, e‘ ripartito in quartieri:
Quartiere Piedimonte - Pietraccetta - Quartiere Merichi - Cicalesi - Quartiere Storico - Quartiere Capocasale - Quartiere Metropolitano - Quartiere Casolla - Grotti.

4) L’elezione, gli organismi democratici di Quartiere e le norme che disciplinano il loro funzionamento saranno contemplati da apposito regolamento.

CAPO II
ORDINAMENTO F U N Z I O N A L E

ART. 4
FUNZIONI

1) Il Comune e‘ titolare di tutte le funzioni amministrative di interesse locale.

2) Le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione sono esercitate nel rispetto dello Statuto, dei Regolamenti e delle norme statali e regionali.
Il Comune esercita, altresì le funzioni delegate dalla Provincia.
Le funzioni di cui al presente comma sono esercitate dal momento dell’attribuzione delle risorse da parte dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri organismi.

3) Il Comune, secondo i principi e con le modalità previste dall’Art. 2, comma 5, della legge 10 aprile 1991, N. 125, programma piani ed azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di opportunità di lavoro e la pari opportunità tra uomini e donne; organizza tempi e modalità della vita urbana per rispondere alle esigenze dei cittadini.

3) Il Comune, per l’esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, ha la facoltà di attuare forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia e con altri organismi.

ART. 5
SVILUPPO ECONOMICO, CULTURALE, SOCIALE

1) Il progetto economico, la crescita civile e culturale, l'equilibrato sviluppo sociale, costituiscono impegni che l'Amministrazione Comunale persegue attraverso la predisposizione di interventi finanziari, infrastrutture e servizi, nonché mediante attività di pianificazione, programmazione, promozione e cooperazione con soggetti pubblici e privati operanti nel Comune.

ART. 6
TUTELA DELL'AMBIENTE

1) Il Comune si attiva per la tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale. Adotta tutte le misure idonee per prevenire e contrastare i fenomeni di inquinamento del suolo, atmosferico, acustico e delle acque.
2) Assume il concetto della tutela ambientale come base della programmazione e degli interventi sul territorio, in coordinamento con piani e programmi preferibilmente a carattere sovracomunale.
3) Il territorio del Comune costituisce "Zona denuclearizzata", ossia zona libera da impianti nucleari e sulla cui superficie e' vietato installare, sperimentare e far transitare armi nucleari e scorie radioattive.

ART. 7
TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE, STORICO, ARTISTICO E ARCHEOLOGICO

1) Il Comune di Nocera Inferiore assume la valorizzazione e la salvaguardia delle sue tradizioni storiche, come elemento caratterizzante la comunità.
2) Adotta le misure necessarie alla conservazione e alla tutela del patrimonio storico ed artistico, garantendone il godimento da parte della collettività.
3) Promuove, inoltre, idonei interventi diretti alla valorizzazione, al recupero e alla conservazione del patrimonio archeologico presente del territorio.
4) Per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi, il Comune favorisce l'istituzione di Enti, Fondazioni, Organismi e Associazioni culturali, sociali e della cooperazione, promuove la creazione di idonee strutture, servizi e impianti e ne assicura l'accesso agli Enti, Organismi ed Associazioni e ai singoli cittadini che ne facciano richiesta.

ART. 8
SANITA', IGIENE PUBBLICA, SICUREZZA SOCIALE

1) La tutela della salute e gli interventi che concorrono realizzarla, costituiscono un fondamentale impegno per il Comune.
In particolare, vengono predisposte idonee azioni per garantire la salubrità dell'ambiente, la sicurezza delle condizioni di lavoro, la diffusione dell'educazione sanitaria, privilegiando i servizi di prevenzione e di assistenza sociale.

2) Il Comune si adopera per assicurare ai cittadini che versano in condizioni di particolare disagio, idonei servizi sociali, quali residenze, assistenza domiciliare, luoghi di incontro ed aggregazione.

ART. 9
TUTELA DELLA DIGNITA' UMANA

1) Il Comune, in conformità ai principi costituzionali e
alle norme internazionali che riconoscono i diritti umani e forte delle tradizioni storiche e culturali della collettività locale, riconosce nella pace, nella non violenza, nella solidarietà, nella parità dei diritti fra uomo e donna, nel diritto di cittadinanza delle nuove generazioni, i valori fondamentali per il progresso civile e il rispetto della persona e dei popoli…
2) Il Comune favorisce l'autonomo apporto dei giovani e degli anziani alla vita comunitaria e istituzionale anche attraverso appositi Organismi, favorisce altresì la partecipazione alla vita amministrativa dei minori adolescenti.
3) Il Comune, preso atto della convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, concorre alla salvaguarda dei diritti dei minori erogando loro idonei servizi.
4) Il Comune concede la cittadinanza onoraria a personalità che abbiamo acquisito meriti particolari nei confronti della città.

ART. 10
PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1) Le attività del Comune sono svolte nel rispetto
principio della pubblicità, al fine di consentire la massima trasparenza.
2) E' individuato nel Palazzo Civico apposito spazio destinato ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione di atti, provvedimenti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3) Il Comune assicura la pubblicizzazione nell'Albo Pretorio dei Verbali del Consiglio Comunale.
4) E' istituito l'Ufficio Informazione e Pubbliche relazioni, abilitato a fornire tutte le informazioni in merito a procedure ed atti del Comune, degli Enti e delle Aziende dipendenti o collegate.
Presso questo ufficio sono a disposizione dei cittadini le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari ed ogni atto che disponga in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi e sui provvedimenti della Pubblica Amministrazione.

ART. 11

COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI
A FAVORE DELLE PERSONE HANDICAPPATE

1) Al fine di conseguire il coordinamento degli
interventi attuati a favore delle persone handicappate con i
Servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito comunale, il Comune provvede ad affidare, ai fini di una gestione unitaria, le funzioni di cui all'Art. 40 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 alle strutture dei servizi sociali assegnati alla A.S.L. competente.

ART. 12
DIRITTO ALLO STUDIO E FORMAZIONE

1) Il Comune assume tutte le iniziative necessarie per consentire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e si adopera perché a garantito il diritto allo studio e la formazione professionale e culturale dei giovani.
2) In particolare, onde realizzare appieno, a livello locale, il dettato costituzionale di cui agli Art. 3 e 34 della Costituzione, nonché la normativa Regionale vigente per il diritto allo studio, istituisce borse di studio, assegnate mediante concorso, in numero congruente alle esigenze scolastiche del proprio territorio, finalizzate al conseguimento dei piu' alti titoli di studio per gli alunni residenti, capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi.

ART. 13
PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA

1) Il comune incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico.
A tale scopo promuove l'attività sportiva assicurando a tutti i cittadini l'accesso agli impianti.
Si attiva per garantire l'educazione motoria e favorire la pratica sportiva per ogni fascia di età, garantendo il rispetto e l'attuazione degli standard di legge nella pianificazione urbanistica.
2) Promuove il coinvolgimento di Associazioni e Società sportive e ricreative, disciplinando con regolamento l'accesso agli impianti, prevedendo la partecipazione delle stesse agli oneri di gestione e manutenzione.
3) Favorisce iniziative sportive e ricreative fondate sulla tradizione locale.

TITOLO II
O R G A N I Z Z A Z I O N E D I G O V E R N O

CAPO I
O R G A N I

ART. 14
ORGANI DI GOVERNO

1) Sono Organi di Governo del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
Ad essi spettano i poteri sull'attività comunale previsti dalla legge e dal presente Statuto.

CAPO II
C O N S I G L I O C O M U N A L E

ART. 15
IL CONSIGLIO

1) Il Consiglio ha autonomia funzionale, organizzativa e finanziaria.
2) Il Consiglio approva, entro il termine ultimo di 120orni dall'insediamento, gli indirizzi di governo dell'Amministrazione neo-eletta e ne verifica lo stato di attuazione almeno una volta all'anno nella seduta di approvazione del Conto Consuntivo secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

3) Al Consiglio compete l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
4) La funzione di programmazione del Consiglio si esprime in particolare con l'adozione di un documento di indirizzi generali, finalizzato alla predisposizione del bilancio annuale e poliennale, che contenga l'ipotesi sull'andamento complessivo che la determinazione priorità di intervento e la assegnazione delle risorse per grandi aggregati, in termini sia qualitativi che quantitativi.
Il Consiglio adotta, altresì, atti d'indirizzo generale per singoli settori omogenei, o per ambiti intersettoriali, per favorire lo sviluppo di sinergie, che impegnano la Giunta ed esplicitano in termini qualitativi e quantitativi i risultati da aggiungere, le risorse impegnate, i tempi previsti.
La Giunta fornisce trimestralmente al Consiglio rapporti globali e per settori, che consentono di verificare l'andamento della gestione rispetto agli obiettivi fissati.
5) L'elezione e la composizione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica e la posizione giuridica dei suoi componenti sono stabiliti dalla legge.

ART. 16
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1) Il Consiglio e' presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente.
Nel caso di assenza o impedimento, sia del Presidente che del Vice Presidente, ne coordina le funzioni il Consigliere anziano che presiede altresì la prima seduta del Consiglio Comunale, fino all'elezione del Presidente e del Vice Presidente.
2) Il Presidente, al fine di espletare al meglio l'esercizio delle proprie funzioni, dispone di un proprio ufficio presso la residenza municipale, dove e' altresì domiciliato per la carica che ricopre.
3) Al Presidente e' affidata la gestione delle risorse assegnate e il dovere di informare adeguatamente tutti i
Consiglieri sui temi di competenza consiliare.
4) Si istituisce il servizio di Presidenza del Consiglio Comunale per consentire il migliore esercizio delle funzioni spettanti al Presidente.
5) Il Responsabile dell'Ufficio, nominato con le modalità della normativa vigente insieme al suo staff, dovrà supportare tecnicamente, curare ed espletare tutte le pratiche di competenza del Consiglio Comunale.

ART. 16 Bis
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E DEL VICEPRESIDENTE

1) Nella prima seduta del Consiglio e comunque dopo la convalida degli eletti, il Consiglio procede alla elezione, nel proprio seno, di un Presidente e di un Vice Presidente, con due votazioni separate, a voto palese.
2) Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti a maggioranza dei due terzi della Consiglieri assegnati.
3) Se, dopo due scrutini, nessun candidato ottiene la maggioranza prevista, si procede alla elezione di entrambi con un'unica votazione, con voto limitato a un solo nominativo, a scrutinio segreto.

E' eletto Presidente il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e Vice Presidente il candidato che abbia ottenuto il secondo risultato più favorevole.

4) Il Presidente del Consiglio svolge le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento.

ART. 16 TER
DIMISSIONI - SFIDUCIA - MORTE DEL PRESIDENTE

1) Le dimissioni del Presidente sono irrevocabili.

2) Il Presidente può essere oggetto di sfiducia su proposta motivata e sottoscritta di almeno i due quinti dei componenti il Consiglio Comunale, senza computare il
Sindaco, e con il voto palese, espresso con appello nominale, di due terzi dei Consiglieri assegnati.
Se dopo due scrutini a voto palese il Presidente non viene sfiduciato, si procede alla votazione a scrutinio segreto ed e' sfiduciato con il voto favorevole di almeno 16 consiglieri assegnati.

3) La mozione di sfiducia viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 20 giorni dalla sua presentazione.

4) In caso di dimissioni, morte o approvazione di mozione di sfiducia del Presidente, l'elezione del nuovo Presidente viene portata all'ordine del giorno della seduta del Consiglio Comunale immediatamente successiva e comunque non oltre 20 giorni.

5) Il Consiglio e' presieduto, in tal caso, dal Consigliere anziano fino all'elezione del nuovo Presidente.

ART. 16 Quater
POTERI - FUNZIONI

1) Il Presidente presiede le riunioni del Consiglio, regola e provvede al buon andamento dei lavori, mette in discussione gli affari all'ordine del giorno, concede la parola ai Consiglieri che la chiedono e nell'ordine con la quale e stata fatta la richiesta, regola la discussione, anche a suo criterio, alternando i discorsi favorevoli e contrari, pone la formula della votazione, ne proclama l'esito e richiama, in ogni caso, per la loro esecuzione, gli articoli della legge e del Regolamento.

2) Il Presidente e' investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza della legge e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.
A tal fine, motivando, ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza.
In caso di tumulto e disordine può sospendere la seduta e puo' anche richiedere l'intervento della Forza Pubblica per far espellere e, se la gravita' del caso lo richieda, fare arrestare chi e' causa del disordine.
Di tali incidenti dovrà essere fatta menzione nel processo verbale.

ART. 17
I CONSIGLIERI

1) I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.

2) Ciascun Consigliere, secondo le procedure e le modalità stabilite dai regolamenti, ha diritto di:

a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola, presentare proposte di emendamento alle delibere poste in discussione e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, secondo i modi e le forme previsti dal Regolamento Consiliare;
b) presentare al Consiglio proposte relative ad oggetti di competenza del Consiglio, salvi i casi in cui l'iniziativa e' riservata ad altri organi in base alla legge;
c) presentare interrogazioni e mozioni;
d) ottenere dagli Uffici del Comune, nonché dalle aziende, dalle istituzioni ed Enti dipendenti, tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, ai sensi delle leggi 142/90 e 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.
e) ottenere dagli uffici del Comune copia delle delibere della Giunta Comunale, subito dopo l'affissione all'Albo Pretorio.
3) I Consiglieri, in numero non inferiore ad un quinto dei Consiglieri in carica, possono richiedere al Presidente del Consiglio la convocazione del Consiglio Comunale, con l'indicazione degli argomenti da trattare.
4) I Consiglieri dispongono, presso la sede del Comune, delle strutture e dei servizi necessari all'esercizio delle loro funzioni
.5) I Consiglieri, in numero non inferiore ad un quinto dei Consiglieri in carica, hanno inoltre facoltà di attivare l'Organo di Controllo Regionale nei casi e delle forme previste dalla Legge 8 giugno 1990 N. 142 e successive integrazioni e modificazioni.
6) Ai Consiglieri possono essere affidati dal Consiglio Comunale speciali incarichi su materie specifiche, nei limiti e secondo le modalità fissate nella delibera di incarico.
7) I Consiglieri Comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e Commissioni.
I Consiglieri possono a richiesta chiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione , sempre che l'indennità comporti per l'Ente pari o minori oneri finanziari. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale regolerà le modalità di erogazione dell'indennità di funzione.

ART. 18
DECADENZA E DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI

1) I Consiglieri Comunali che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale, previo accertamento a cura del Presidente del Consiglio Comunale in contraddittorio con l'interessato di eventuali ragioni giustificative..
2) Le dimissioni sono presentate al Consiglio, esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci all'adozione della. surroga, che deve avvenire entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.
3) Il Comune assicura ai Consiglieri, che in dipendenza dell'esercizio delle proprie funzioni rivestano la figura di persona offesa da reato, il rimborso delle spese e competenze, quando vengano dichiarati definitivamente assolti.
4) Prima della proclamazione il Sindaco e i Consiglieri e, prima di accettare la carica, gli Assessori e i Rappresentanti del Comune in Enti o

Organismi vari, devono rendere dichiarazione al Segretario Comunale, diretta al Presidente del Consiglio, in cui attestano sotto la propria responsabilità di non aver riportato condanne penali definitive e condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge n. 16 del 28 gennaio 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
Eguale obbligo sussiste qualora una di tali condizioni intervenga nel corso del mandato ricoperto.

ART. 19
I GRUPPI CONSILIARI

1) I Consiglieri si costituiscono in Gruppi, formati da almeno tre componenti, nei modi e termini fissati dal Regolamento.
E' consentita la costituzione in gruppo anche di un solo Consigliere, solo se ciò serve ad assicurare la corrispondenza tra il Gruppo e la Lista Elettorale rappresentata in Consiglio.
2) I Consiglieri che non aderiscono a nessuno dei gruppi costituiti fanno parte del Gruppo Misto, quale che sia il numero dei componenti.
3) I Gruppi dispongono presso il Comune di sedi, attrezzature e servizi necessari all'esercizio del mandato elettorale, secondo quanto stabilito dal Regolamento.

ART. 20
CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1) Il Regolamento disciplina la Conferenza dei Capigruppo, che e' presieduta dal Presidente del Consiglio e nella quale sono rappresentati tutti i Gruppi Consiliari.
La Conferenza interviene per concordare:
a) la programmazione dei lavori del Consiglio Comunale;
b) l'esame preventivo dell'ordine del giorno e l'organizzazione dei lavori delle singole riunioni del Consiglio.
Alle riunioni partecipa di diritto il Sindaco.
2) Ai Capigruppo viene comunicato, contestualmente alla affissione all'Albo Pretorio, l'elenco delle delibere di cui al comma 2 dell'Art. 45 Legge 142 del 1990.

ART. 21
COMMISSIONI CONSILIARI

1) Il Consiglio Comunale istituisce Commissioni Consiliari nel proprio seno, con funzioni preparatorie e referenti su tutti gli atti e le materie di competenza del Consiglio.
2) Istituisce altresì la Commissione consiliare con funzione di indagine e di controllo sull'attività dell'amministrazione.
La presidenza di quest'ultima sarà attribuita alla opposizione.

3) Al fine di consentire il miglior esercizio delle funzioni spettanti al Presidente della Commissione Consiliare di indagine e di controllo, si istituisce l'ufficio del Presidente.
Il dirigente dell' ufficio sarà nominato con le modalità della normativa vigente.
Al Presidente saranno inviate, per conoscenza, subito dopo la pubblicazione, le delibere di Consiglio Comunale e di Giunta Comunale, le determinazioni, i verbali del collegio dei Revisori dei conti, i verbali del Nucleo di valutazione.
4) Ciascun Gruppo e' rappresentato proporzionalmente in ogni Commissione; a tal fine i suoi rappresentanti dispongono di tanti voti quanti sono i componenti del Gruppo nel Consiglio.
5) Il numero minimo dei componenti di ogni Commissione e' pari al numero dei Gruppi costituiti nel Consiglio.
6) Il Regolamento del Consiglio disciplina i poteri, l'organizzazione e il funzionamento delle Commissioni , stabilendo le forme di pubblicità dei lavori.
Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvi i
casi previsti dal Regolamento.
7) Il Regolamento deve disciplinare:
a) le modalità di nomina del Presidente della Commissione, il quale non può essere un membro della Giunta;
b) l'esercizio da parte di ogni Commissione di poteri di iniziativa sugli argomenti da trattare in Consiglio Comunale e per la convocazione del Consiglio stesso.
8) Il Consiglio può affidare alle Commissioni compiti di esame e di risposta alle istanze, petizioni e proposte di cui all'Art. 38 dello Statuto.
Compiti di indagine e di studio su materie che comunque interessano il Comune, Aziende speciali, Istituzioni, Enti dipendenti del Comune, secondo quanto previsto dallo Statuto.
9) Il Regolamento può attribuire alle Commissioni funzioni redigenti, riservando comunque al Consiglio l'approvazione finale degli atti.
10) Le Commissioni possono richiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, di Assessori, nonché previa comunicazione alla Giunta, di funzionari del Comune e di Amministratori e Dirigenti dei Enti, delle Istituzioni e delle Aziende dipendenti.
Possono inoltre consultare rappresentanti di Enti,Associazioni, Consulte ed acquisire l'apporto di esperti.
11) Su proposta del Sindaco o di un quinto del Consiglieri assegnati, in aggiunta a quelle specificatamente previste dalle leggi, il Consiglio Comunale può istituire altre Commissioni speciali per rispondere a particolari esigenze.
Esse saranno composte, oltre che da Consiglieri, da singoli cittadini o da uno o piu' rappresentanti delle Associazioni iscritte all'Albo Comunale per i settori di loro competenza.
12) Il Consiglio Comunale fissa il termine del loro mandato e ne determina scopi, funzioni, modalità di funzionamento e loro composizione.
13) Le suddette Commissioni vengono elette a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale.

ART. 22
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1) Il Consiglio Comunale si riunisce su convocazione del Presidente.

L'avviso di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare, e' consegnato ai Consiglieri almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, se trattasi di seduta ordinaria.
Sedute ordinarie sono soltanto quelle aventi ad oggetto l'approvazione delle linee programmatiche del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

2) Il Presidente e' tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a dieci giorni, quando lo richiede il Sindaco, o in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei Consiglieri o una Commissione Consiliare nei modi previsti dal Regolamento del Consiglio, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. In tal caso, l'avviso con il relativo elenco e' consegnato almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

3) In caso di urgenza, l'avviso con il relativo elenco e' consegnato ai Consiglieri almeno 24 ore prima dell'adunanza.

4) Salvi i casi previsti dal Regolamento, le sedute del Consiglio sono pubbliche, le votazioni si effettuano a scrutinio palese.
Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano maggioranze qualificate.

5) Sono adottati con voto favorevole della maggioranza dei votanti tutti i regolamenti previsti dallo Statuto e dalla legge ad eccezione del Regolamento Consiliare da approvare con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

6) Il Regolamento del Consiglio garantisce, anche con la determinazione di limiti di tempo, il contemperamento dell'esigenza di partecipazione con le esigenze di funzionalità del Consiglio.

7) Il quorum per la validità delle riunioni consiliari non può essere inferiore a 10 presenze dei Consiglieri assegnati, senza il computo del Sindaco, sia che si tratti di prima convocazione, sia che si tratti di seconda convocazione.

ART. 23
PRIMA ADUNANZA

1) La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2) Il Consiglio, dopo il giuramento del Sindaco, provvede alla convalida dei Consiglieri e giudica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità ai sensi di legge,disponendo le eventuali surrogazioni.

3) Tale seduta e' presieduta dal Consigliere Anziano, ai sensi di legge, fino all'elezione del Presidente del Consiglio.
La seduta prosegue per la comunicazione dei Componenti della Giunta.

4) A questi adempimenti il Consiglio procede in seduta pubblica.

CAPO III
S I N D A C O E G I U N T A
ART. 24
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1) La Giunta Comunale e' composta dal Sindaco, che la presiede, e da non meno di otto Assessori tra cui il Vicesindaco. E' in facoltà del Sindaco nominarne non più di dieci.
Il Sindaco e gli Assessori cessano dalla carica a norma di legge.
2) Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni permanenti senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.

ART. 25
GIUNTA

1) La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2) Compie tutti gli atti di Amministrazione non riservati dalla legge al Consiglio e che non sono
espressamente demandati dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti, alla competenza di altri organi.
3) Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.
4) Trimestralmente riferisce al Consiglio, unitamente al Sindaco, sulla propria attività e sullo stato di attuazione di piani e programmi; svolge attività d'impulso e proposta nei confronti dello stesso.
5) Salvo quanto previsto in ordine alle competenze dei dirigenti, in base alla legge e allo Statuto, la Giunta provvede in materia di acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permute, appalti, concessioni, ai sensi dell'Art. 32 lett. m) della Legge 8 giugno 1990 N.142, quando gli elementi determinanti dell'intervento, compreso l'indicazione di massima del relativo ammontare sono stabiliti in atti fondamentali del Consiglio.
6) Compete altresì alla Giunta Comunale l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
7) Il Sindaco può delegare ai singoli Assessori competenze per settori di materie, definiti dal Consiglio secondo criteri di omogeneità, contestualmente all'approvazione del documento programmatico, o con successiva deliberazione.
8) Ciascun Assessore concorre alla formazione degli indirizzi della Giunta e, con riferimento alla delega ricevuta, assume detti indirizzi nella propria azione e propone alla Giunta linee ed orientamenti di approfondimento degli indirizzi medesimi, nonché l'adozione dei conseguenti atti di Amministrazione.
9) Nell'esercizio di tali funzioni l'Assessore raccorda l'attività della Giunta con quella amministrativa, avendo come referente il Dirigente responsabile di settore.

ART. 26
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1) La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e a maggioranza dei presenti
In caso di parità di voti, prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.

2) Le sedute della Giunta non sono pubbliche salvo diversa decisione della Giunta stessa.
3) La Giunta può adottare un regolamento per la disciplina della propria attività.

ART. 27
CESSAZIONE DELLA CARICA DEL SINDACO

1) In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco ,la giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un commissario (art.8 legge 30 aprile 99 n.120)

2) Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili irrevocabili e producono effetti dopo venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

ART. 28
MOZIONE DI SFIDUCIA

1) Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia presentata dai due quinti dei Consiglieri assegnati senza il computo del Sindaco, e con il voto favorevole, espresso con appello nominale, di almeno 16 Consiglieri assegnati.

ART. 29
SINDACO

1) Il Sindaco, unitamente alla Giunta Comunale, entro 120 giorni dalla prima seduta del Consiglio Comunale dovrà portare in discussione in Consiglio gli indirizzi generali di governo per l'approvazione.

2) Il Sindaco esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune.

3) In caso di necessita' ed urgenza il Sindaco adotta i provvedimenti di competenza della Giunta.
I provvedimenti sono sottoposti a ratifica della Giunta nella prima seduta successiva alla loro adozione.

4) Il Sindaco sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali, nonché all'esecuzione degli atti, impartisce direttive al Segretario Generale, al Direttore se nominato, e ai dirigenti, in modo da assicurare che uffici e servizi svolgano la loro attività secondo gli indirizzi del Consiglio Comunale e secondo le indicazioni attuative della Giunta, sulla quale ha poteri di vigilanza e di controllo.

5) Il Sindaco coordina, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni Pubbliche, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive generali degli utenti.

6) Il Sindaco, unitamente alla Giunta, approva il P.E.G.(Piano Esecutivo di Gestione) entro 60 giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione annuale, con il quale determina gli obiettivi ed assegna gli stessi ai

responsabili dei settori unitamente alle dotazioni strumentali e finanziarie; indi verifica, per il tramite del Segretario Generale e/o della Direzione Generale, di cui all'Art. 69 dello Statuto, la conformità dell'attività gestionale al programma dell'Amministrazione.

7) Il Sindaco può delegare competenze ad essa attribuite a singoli Assessori per ambiti omogenei di materie. Può altresì delegare ai dirigenti l'adozione di atti espressamente attribuiti alla sua competenza, fermo restando il potere di avocazione in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere, motivando la riassunzione del provvedimento.

8) Il Sindaco nomina e revoca i rappresentanti del Comune in seno a Enti ed organismi esterni, con esclusione delle nomine di competenza del Consiglio.

ART. 30
VICE SINDACO

1) Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco, anche quale ufficiale di governo, in caso di vacanza della carica, di impedimento o di assenza, a norma di legge.

2) In caso di impedimento o assenza temporanea del Sindaco e delVice Sindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore piu' anziano per età.

ART. 31
SPESE PER LE CAMPAGNE ELETTORALI

1) Entro 40 giorni dal termine della campagna elettorale, il Sindaco, ciascun Consigliere Comunale e le singole liste devono presentare il rendiconto delle spese sostenute per la campagna elettorale .

2) Entro 5 giorni dalla scadenza delle presentazione delle liste elettorali, i candidati alla carica di Sindaco e le liste singole, queste ultime rappresentate ciascuna dal primo candidato, devono presentare alla Segreteria Generale la dichiarazione preventiva della spesa per la campagna elettorale.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI DEL CITTADINO
CAPO I
I S T I T U T I D I P A R T E C I P A Z I O N E

ART. 32
LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1) Il Comune riconosce alle formazioni sociali, alle associazioni e all'organizzazione dei cittadini il diritto a partecipare alle proprie scelte amministrative.

Il Comune riconosce e valorizza il ruolo delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali, sia quali soggetti rappresentativi di interessi collettivi, sia

quali interlocutori attivi e propositivi nella ricerca delle migliori soluzioni dei problemi della vita collettiva, e in particolare delle scelte di politica economica.

2) Il regolamento stabilisce tempi e modalità per una costante consultazione tra Comune, organizzazioni sindacali e imprenditoriali e altre parti sociali, individuate dal regolamento stesso, su tematiche di interesse generale o su questioni inerenti in modo specifico uno o piu' settori economici, istituendo, eventualmente, appositi comitati consultivi.

3) Il Comune sostiene le iniziative di rilevante interesse pubblico e sociale che Enti, Istituzioni e Associazioni realizzano, promuovendo lo sviluppo culturale, sociale ed economico della Comunità.

4) Sostiene, in particolare, le organizzazioni senza fini di lucro e del volontariato.

5) Gli Enti, le Associazioni e le Organizzazioni indicate nei commi precedenti, che hanno una stabile organizzazione e una significativa presenza nella società nocerina, concorrono a manifestare e rappresentare interessi collettivi e possono collaborare con il Comune segnalando necessita' e sollecitando provvedimenti volti al buon governo della Città.

6) Le forme associative e le organizzazioni di volontariato che intendono avvalersi del sostegno comunale, depositano presso il Comune l'atto costitutivo e lo Statuto.

7) A tal fine il Comune, con apposito regolamento, istituisce gli Albi e ne disciplina le modalità di iscrizione.

ART. 33
PROMOZIONE DI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1) Il Comune promuove su base territoriale, per materie o per categorie di utenti, consulte quali organismi rappresentativi di interessi collettivi per sviluppare la partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale, in particolare per i problemi della gioventu', degli anziani e dell'ambiente.

2) Nelle consulte sono rappresentate le forme associative e le organizzazioni di volontariato iscritte negli Albi.

3) Le consulte, in conformità del regolamento, concorrono attraverso le consultazioni obbligatorie all' approfondimento dei problemi di loro competenza e alla individuazione di soluzioni, elaborando pareri e proposte.

4) Il Comune può stipulare con gli organismi associativi iscritti negli Albi apposite convenzioni per la gestione di servizi sociali o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative.

5) La gestione dei servizi pubblici deve assicurare la migliore efficienza degli stessi e deve essere ispirata a criteri di economicità

6) Il Sindaco illustra annualmente lo stato della comunità in apposita seduta del Consiglio Comunale, con la partecipazione dei Presidenti delle consulte.

ART. 34
FORUM DEI GIOVANI E CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1) E' istituito il Forum dei Giovani quale organismo di partecipazione dei giovani alla vita e alle
Istituzioni democratiche. Il relativo regolamento definirà i compiti del Forum dei Giovani e le modalità di elezione dei suoi organi sociali.
2) Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere le elezioni del Consiglio Comunale dei ragazzi.
3) Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:
Politica Ambientale
Sport
Tempo Libero
Giochi
Rapporti con l'Associazionismo
Cultura e Spettacolo
Pubblica Istruzione
Assistenza ai giovani ed agli anziani
Rapporti con l'Unicef
4) Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

ART. 35
DIRITTO DI INFORMAZIONE
E DI ACCESSO

1) Il Comune riconosce che l'informazione e' condizione
essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al governo della comunità.
2) Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieta l'esibizione a salvaguardia dal diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
3) Sono assicurate adeguate forme di pubblicita' delle adunanze del Consiglio Comunale e dei relativi ordini del giorno, nonché degli atti deliberativi della Giunta.
4) Il Comune assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e, con regolamento, ne disciplina l'esercizio.
5) Il Regolamento inoltre:
a) determina le modalità di diffusione dell'informazione sulle attività del Comune e degli Enti dipendenti;
b) detta norma per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti, delle procedure e dei provvedimenti, nonché sull'ordine dell'esame delle domande che di norma e' quella cronologica di presentazione, salvo deroghe motivate;

c) assicura agli Enti, alle Associazioni e alle organizzazioni di volontariato, l'accesso alle strutture e ai servizi del Comune;
d) istituisce apposito ufficio per l'informazione ai cittadini, anche con sedi distaccate, ove e' necessario, nonché il notiziario ufficiale del Comune;
e) assicura la trasmissione degli atti riguardanti il personale alle OO.SS. aziendali.

ART. 36
INTERVENTO NEL PROCEDIMENTO

1) Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché portatore di interessi diffusi, costituito in associazioni o comitati cui il provvedimento possa arrecare pregiudizio, ha facoltà di intervenire nel procedimento.
A tal fine l'organo comunale competente da' notizia all'inizio del procedimento, con comunicazione scritta, nel caso il provvedimento riguardi il singolo, o con forme di pubblicità idonee (mass - media, manifesti, etc.), qualora l'atto o la procedura riguardi categorie o aggregazioni sociali.
2) Il regolamento disciplina le forme di partecipazione per i diversi tipi di procedimento e ne individua i responsabili.

ART. 37
DIRITTI DEGLI INTERESSATI AL PROCEDIMENTO

1) I soggetti destinatari della comunicazione e gli interventori nel procedimento hanno diritto:
a) di esaminare gli atti del procedimento, estraendone copia, salvo per i documenti coperti da segreto ai sensi dell'Art. 24 Legge 7/8/1990 n. 241;
b) di presentare, nei termini previsti nel regolamento, memorie scritte e documenti.
Inoltre essi hanno facoltà di chiedere, per motivate ragioni, di essere ascoltati dal responsabile del procedimento.

ART. 38
ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1) Tutti i residenti nel Comune che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, hanno diritto di presentare istanze, petizioni e proposte rivolte al Sindaco, al Consiglio Comunale o alla Giunta, nelle materie di rispettiva competenza, dirette a promuovere interventi su materie di competenza comunale.
2) Il diritto di petizione e proposta si esercita nelle forme stabilite dal regolamento.
3) L'istanza o petizione consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato ed e' presentata in forma scritta.
Le modalità di esame e i tempi di risposta sono previsti dal regolamento e comunque non possono superare i novanta giorni.

Quando l'istanza o petizione viene accolta, la Giunta adotta o propone al Consiglio gli atti necessari per soddisfare le esigenze prospettate.
4) La proposta e' la richiesta di deliberazione di un atto giuridico di competenza del Consiglio o della Giunta.
5) Sono condizioni di ammissibilità della proposta:
a) la forma scritta;
b) l'oggetto determinato e tale da poter essere attuato dall'Amministrazione;
c) la redazione in articoli, se ha ad oggetto una disciplina regolamentare;
d) la valutazione anche sommaria delle spese presunte che l'intervento proposto o richiesto all'Amministrazione Comunale comporta nella fase iniziale e a regime .
6) Il Regolamento riconosce ai proponenti il diritto di avvalersi della collaborazione dell'ufficio di Ragioneria e degli uffici competenti e di accedere alle informazioni sull'andamento della gestione finanziaria, per la giustificazione delle relative spese.
7) La proposta e' sottoscritta da almeno 500 residenti.
8) Le proposte devono essere presentate al Sindaco,
che ne da' comunicazione al Consiglio Comunale o alla Giunta.
9) Il Consiglio e la Giunta comunicano ai presentatori della proposta la data della riunione in cui la medesima sarà esaminata.
10) Trascorsi 30 giorni dalla presentazione della proposta o ulteriori 30 giorni nel caso in cui la Giunta, per ragione di urgenza o di funzionalità dei lavori del Consiglio o della Giunta decida un rinvio del relativo esame, la proposta e' iscritta al primo punto dell'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva del Consiglio o della Giunta, i quali si pronunciano entro 30 giorni.
11) L'Amministrazione comunica la deliberazione con la quale si pronuncia sulla proposta dei proponenti e assicura adeguate forme di pubblicità.
12) La deliberazione di accoglimento o di rigetto deve essere motivata in modo da rendere chiare le ragioni per le quali la richiesta e' accolta o e' respinta.
13) Quando la proposta e' accolta, la relativa delibera deve indicare anche gli effetti finanziari dell'accoglimento.
14) Le proposte sono equiparate alle proposte di
deliberazione agli affetti dei pareri previsti dall'Art. 53 comma 1della Legge 8 giugno 1990 N. 142

.

ART. 39
AZIONE POPOLARE

1) Ciascun elettore può far valere innanzi alle giurisdizioni amministrative, civili e penali, le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
2) La Giunta Comunale, cui sia stato notificato l'atto per l'integrazione del contraddittorio, delibera in ordine alla opportunità della costituzione del Comune in giudizio.
3) In caso di soccombenza, gli oneri sono a carico di chi ha promosso l'azione, salvo che il Comune abbia aderito all'azione.

ART. 40
CONFERENZE ED ASSEMBLEE CITTADINE

1) Il Sindaco di propria iniziativa, ovvero su deliberazione della Giunta o del Consiglio, secondo le norme del Regolamento, indice conferenze cittadine o convoca pubbliche assemblee per discutere specifici problemi amministrativi di interesse generale.
2) Alle conferenze sono invitati a partecipare, oltre che cittadini ed esperti, le Organizzazioni rappresentative delle categorie direttamente interessate.
Ai lavori partecipa il Difensore Civico.
Le Assemblee possono riguardare anche parte del territorio
comunale e ad esse possono partecipare tutti i cittadini interessati.
3) Delle valutazioni emerse nella conferenza e nell'assemblea e' sinteticamente informato il Consiglio.

ART. 41
REFERENDUM CONSULTIVO

1) Il Sindaco indice il Referendum Consultivo quando lo richiedono il 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Nocera Inferiore.
2) Non possono essere sottoposti a referendum consultivo:
a) Atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze;
b) Regolamento del Consiglio Comunale;
c) Bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo;
d) Provvedimenti nelle materie relative a:
tributi locali e tariffe;
espropriazioni per pubblica utilità;
designazioni e nomine;
pubblico impiego.
e) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti;
f) gli atti di mera esecuzione di norme statali o regionali;
g) le materie nelle quali il Consiglio Comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge o in cui non sia possibile la formulazione di un quesito, che consenta una consapevole e semplice valutazione da parte del corpo elettorale;
h) le materie gia' in oggetto di consultazione referendaria negli ultimi 5 anni.
3) La proposta di referendum consultivo, prima della raccolta delle firme, e' sottoposta al giudizio di ammissibilità del difensore civico, in modo da garantirne la preparazione giuridico - amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi di governo del Comune.
4) Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco.
5) Quando la richiesta concerne opere e infrastrutture pubbliche, il Consiglio Comunale può adottare una delibera che integra il quesito con una o piu' domande alternative, sulla cui ammissibilità decide il difensore civico.
6) Quando al Referendum ha partecipato la metà più uno degli elettori, il Consiglio Comunale e' tenuto a deliberare entro 30 giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione, sia che intenda conformarsi al risultato di essa, sia che intenda discostarsene.
7) Per ogni anno solare e' consentito al massimo

lo svolgimento di 2 referendum, da effettuarsi in una unica tornata, secondo l'ordine di presentazione delle richieste.
8) Il referendum non può svolgersi nel semestre anteriore alla scadenza del Consiglio Comunale.
9) Nel caso di scioglimento del Consiglio Comunale
restano sospese le procedure referendarie in corso; esse vengono riprese, su richiesta dei promotori, trascorsi sei mesi dalla data di insediamento del nuovo Consiglio.
10) Il Regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, le modalità e i termini di presentazione della richiesta, della raccolta e convalida delle firme, le modalità per lo svolgimento delle operazioni di voto e disciplina i ricorsi contro le decisioni del comitato di cui al comma 3.

Art. 41 Bis
REFERENDUM ABROGATIVO O PROPOSITIVO

1) Il Sindaco indice il Referendum abrogativo o propositivo quando lo richiedano il 13% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Nocera Inferiore.
2) Possono essere sottoposti a Referendum abrogativo i provvedimenti amministrativi ed i regolamenti di
interesse generale adottati dalla Giunta Comunale, dal Consiglio Comunale o dal Sindaco.
3) Possono essere sottoposti a Referendum propositivo, prima dell'approvazione definitiva da parte del Consiglio Comunale, i provvedimenti amministrativi ed i regolamenti di interesse generale.
4) La proposta di Referendum propositivo o abrogativo, prima della raccolta delle firme, e' sottoposta al giudizio di ammissibilità del difensore civico.
5) Le modalità di attuazione del Referendum abrogativo o propositivo sono quelle indicate nei commi 4-5-6-7-8 e 9 dell'Art. 41 del presente Statuto e quelle contenute negli Art. 27 e 40 della legge 352/1970.

ART. 42
DIFENSORE CIVICO

1) E' istituito l'ufficio del Difensore Civico, quale garante dell'imparzialità, della tempestività' e della correttezza dell'azione amministrativa del Comune di Nocera Inferiore. 2) La durata in carica, i requisiti l'incompatibilita', la revoca, la decadenza, le dimissioni, la sede, il funzionamento dell'Ufficio, sono disciplinati da apposito regolamento.
3) La Giunta Comunale assegna il personale, i locali e i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali del difensore civico.
4) Ogni spesa relativa al funzionamento del suo ufficio e' a carico del bilancio comunale.

ART. 43
POTERI E FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

1) Il difensore civico ha il compito di intervenire per la tutela dei cittadini che siano lesi nei loro diritti o interessi da abusi, disfunzioni, carenze o

ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti anche omissivi di organi, uffici o servizi erogati direttamente dall'Amministrazione Comunale.
2) Il Regolamento ne disciplina le modalità di intervento.
3) Il difensore civico esercita le proprie funzioni d'ufficio su istanza di persone singole o associate, presentata nelle forme e nei modi stabiliti in Regolamento.
4) Il difensore civico deve sempre fornire una motivata risposta ai cittadini che gli si rivolgono nelle forme prescritte.
5) Il Consiglio Comunale, la Giunta, gli uffici dell'Amministrazione locale e i funzionari ad essi preposti collaborano con il difensore civico, fornendogli le informazioni e le copie di tutti i provvedimenti, atti o documenti che egli ritiene utili allo svolgimento dei propri compiti.
6) Il difensore civico invia annualmente al Consiglio Comunale e alla Giunta una dettagliata relazione sull'attività svolta, corredata, se del caso, da segnalazioni e proposte. Tale relazione viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale ed e' discussa in pubblica seduta.
7) Il difensore civico può, in ogni caso, inviare al Consiglio Comunale e alla Giunta relazioni su questioni specifiche.
8) Il Regolamento detta le ulteriori disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del difensore civico.
9) Il Consiglio Comunale può deliberare l'estensione
delle funzioni del difensore civico del Comune di Nocera Inferiore ad altri Enti locali territoriali, Amministrazioni statali, soggetti pubblici della Provincia di Salerno mediante l'approvazione di apposita convenzione.

TITOLO IV
S E R V I Z I P U B B L I C I L O C A L I

CAPO I
F O R M E D I G E S T I O N E

ART. 44
ASSUNZIONE, SOPPRESSIONE E REVOCA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1) Al fine di determinare un profondo rinnovamento nel rapporto tra la pubblica Amministrazione e la società civile, i servizi dovranno essere erogati in base al principio di corrispondenza presunta tra le richieste
dei cittadini e l'esistenza del diritto a conseguire quanto richiesto, con i controlli necessari.
2) Il Comune gestisce i servizi pubblici in economia, mediante concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, di istituzione, di società per azioni a prevalente
capitale pubblico locale, di consorzio con altri enti locali territoriali e di convenzione con altri enti, in conformità alle indicazioni dei piani e programmi previsti dall'Art. 3, commi 4-5-7 L.142/90.
3) La delibera consiliare di assunzione del servizio pubblico locale deve in ogni caso adeguatamente specificare in motivazione:
a) la produzione di beni e di attività rivolte alla realizzazione di fini sociali, costituenti l'oggetto del servizio, e il relativo collegamento con lo sviluppo economico e civile della comunità locale;
b) la rilevanza sociale riconosciuta all'attività e gli obiettivi economici funzionali perseguiti;

c) gli elementi dimensionali del servizio e i conseguenti
riflessi organizzativi, anche in relazione ad altri servizi connessi gestiti dalla medesima Amministrazione:
o ad eventuali modalità collaborative con altri enti locali;
d) i rapporti con i restanti apparati comunali
4) La delibera consiliare deve inoltre precisare, in relazione alle diverse forme di gestione prescelte:
a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità
sociale nel caso di concessione a terzi;
b) gli elementi economici e imprenditoriali dei servizi
che richiedono la gestione per azienda speciale;
c) i motivi che rendono preferibile la gestione di servizi
sociali tramite Istituzione;
d) le considerazioni, riferite alla natura del servizio,
che rendono opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati tramite società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;
e) la specifica identificazione delle funzioni o dei servizi destinati a essere svolti per convenzioni e i motivi che ne richiedono l'esercizio in forma coordinata;
f) le ragioni della gestione in forma associata tramite Consorzio di piu' servizi e le specifiche motivazioni che richiedono la costituzione di un Consorzio destinato alla gestione di un solo servizio o la partecipazione ad un Consorzio cui partecipino enti locali territoriali diversi dai Consorzi gia' istituiti.
4) Il Comune gestisce in economia i servizi di modeste dimensioni ed entità, quando ne e' dimostrata la maggiore economicità rispetto ad altre forme.
6) La gestione in economia dei servizi sarà disciplinata da apposito regolamento.
7) Per la soppressione o la revoca dei servizi assunti dal Comune si applicano, in quanto compatibili, le medesime modalità dettate dal presente articolo.
8) Il Comune si impegna a collaborare con altri enti locali al fine di promuovere forme di gestione dei servizi pubblici locali a carattere sovracomunale, quando ciò corrisponda, oltre che ad obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza nella gestione dei servizi medesimi, anche ad obiettivi di particolare rilevanza sociale, quali la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, l'uso razionale delle risorse, la sicurezza dei cittadini, e rappresenti un beneficio per la propria comunità.

ART. 45
TRASPARENZA NEI SERVIZI PUBBLICI

1) I regolamenti degli istituzioni, gli Statuti delle aziende speciali, dei consorzi cui partecipa il Comune, sono tenuti a dettare norme atte a garantire la pubblicità'
degli atti fondamentali attinenti alla gestione dei servizi loro affidati, ivi compresi gli accordi sindacali aziendali, nonché a prevedere modalità atte

ad assicurare il controllo da parte degli utenti e la rappresentazione delle loro esigenze.
2) Particolari condizioni di trasparenza, anche aggiuntive rispetto alle modalità stabilite dalla legislazione vigente, sono inoltre dettate con regolamento nella disciplina dei contratti, per le ipotesi di dismissione di servizi pubblici, di concessioni di servizio o costruzioni
di opere e di assunzione di partecipazioni azionarie da parte del Comune, aziende comunali o società ove la partecipazione comunale sia maggioritaria.
3) Il Comune, le aziende e i consorzi, quando sottoscrivono accordi sindacali aziendali, valutano, assicurando adeguate forme di pubblicità, le conseguenze che ne derivano sul piano finanziario e su quello della prestazione resa agli utenti.

CAPO II
I S T I T U Z I O N I

ART. 46
ISTITUZIONI

1) Per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, il Comune può prevedere la costituzione di una o piu' istituzioni dotate di autonomia gestionale.
2) La delibera del Consiglio che costituisce l'istituzione identifica l'ambito di attività e le relazioni con la Giunta e il Consiglio Comunale, conferisce il capitale di dotazione e individua i mezzi finanziari e il personale da trasferire alla istituzioni.

ART. 47
ORGANI DELL'ISTITUZIONE

1) Sono organi dell'istituzione:
   a) il Consiglio di Amministrazione
   b) il Presidente
   c) il Direttore
2) Il Consiglio di Amministrazione e' composto da non piu' di 5 membri, compreso il Presidente, nominati dal Sindaco su indicazione del Consiglio Comunale.
3) Il regolamento dell'istituzione stabilisce il numero e irequisiti dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
4) Il Direttore e' nominato dal Sindaco, sentito il Consiglio di Amministrazione, per un periodo di tempo determinato e può essere confermato per una sola volta.
5) La responsabilità di direzione può essere ricoperta da personale dipendente del Comune, nonché da personale esterno assunto mediante contratto a tempo determinato,secondo quanto previsto dall'Art. 51 comma 5 della Legge n. 142 del 1990.

ART. 48
PERSONALE

1) Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituzione e' regolato dalle norme sul rapporto di lavoro dei dipendenti comunali.
2) Il regolamento dell'Istituzione può prevedere modalità e forme di utilizzazione di prestazioni offerte da organizzazioni degli utenti, formazioni sociali e altre organizzazioni di cittadini.
3) L'utilizzazione di personale volontario o prestazioni o risorse rese disponibili per iniziativa di organizzazioni degli utenti, formazioni sociali o altre organizzazioni di cittadini e' disciplinata mediante convenzione.

ART. 49
RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE

1) Il Consiglio Comunale stabilisce gli indirizzi generali cui si devono attenere le istituzioni ed approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione delle istituzioni, le convenzioni con altri enti locali che comportano l'estensione della gestione dei servizi fuori del territorio comunale.
2) Il Bilancio annuale e pluriennale, la relazione previsionale e programmatica e il Conto Consuntivo sono approvati dalla Giunta, su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione, sentito il parere della commissione consiliare competente.
3) La vigilanza sulle istituzioni e' esercitata dalla Giunta Comunale.
4) I compiti della Commissione e i rapporti con gli organi delle Istituzioni, con l'organo di revisione e con gli utenti, sono stabiliti con regolamento.

ART. 50
REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI E SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1) Nei casi di gravi irregolarità o di reiterato mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati o preventivati negli atti di indirizzo previsti dall'Art. 46, ovvero di pregiudizio agli interessi del Comune, il Sindaco procede con atto motivato alla revoca di singoli membri del Consiglio di Amministrazione o allo scioglimento
dell'intero Consiglio.
2) Di tutti gli atti viene data informazione al Consiglio Comunale.

ART. 51
GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

1) Il Comune trasferisce alle istituzioni i mezzi finanziari necessari allo svolgimento dei servizi assegnati e assicura l'equilibrio tra costi e ricavi relativamente alle attività assegnate, provvedendo alla copertura in modo separato di eventuali costi sociali
2) Le Istituzioni dispongono di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi, che sono deliberate dal Consiglio Comunale, e dalle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento dei servizi.
3) Tali entrate sono iscritte direttamente nei bilanci delle Istituzioni e sono da queste accertate e riscosse.
4) Le Istituzioni dispongono di autonomia di bilancio, secondo la disciplina stabilita dal Regolamento di contabilità comunale.

5) I bilanci e le relazioni previsionali e programmatiche delle Istituzioni sono allegati al Bilancio comunale assieme ad un documento riassuntivo che consolida i conti complessivi dell'Ente.
6) Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Istituzioni, in conformità al regime differenziato che ne disciplina il funzionamento.

CAPO III
AZIENDA SPECIALE

ART. 52
AZIENDA SPECIALE

1) Per la gestione di servizi di rilevanza economica e imprenditoriale il Comune può istituire una o piu' aziende speciali.
2) L'azienda speciale, ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, e' tenuta a svolgere la propria attività secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
3) La delibera del Consiglio Comunale che istituisce una nuova azienda esprime le valutazioni di natura economica finanziaria indicate dagli articoli 2 e 4 del D.P.R. 4 ottobre 1986 N. 902, conferisce il capitale di dotazione, individua i mezzi di finanziamento e il personale da trasferire all'azienda, approva lo Statuto e nomina il Consiglio di Amministrazione.
4) La delibera e' adottata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
5) Le modifiche allo Statuto dell'azienda sono approvate su proposta del Consiglio di Amministrazione dell'azienda.
6) La trasformazione in enti strumentali del Comune delle aziende speciali esistenti, e' deliberata dal Consiglio Comunale unitamente all'approvazione dello Statuto, su proposta delle Commissioni amministratrici.

ART. 53
ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE

1) Sono organi dell'azienda:
a) il Presidente
b) il Consiglio di Amministrazione
c) il Direttore
d) l'Organo di Revisione.

ART. 54
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1) Il Consiglio di Amministrazione e' composto da un numero di membri determinato dallo Statuto dell'Azienda.
2) Il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale e hanno una specifica e qualificata competenza tecnica o amministrativa, che deve essere documentata nell'atto di nomina.
3) Il Consiglio Comunale, prima della nomina del Consiglio di Amministrazione, delibera su proposta della Giunta gli indirizzi generali e gli obiettivi che l'azienda deve perseguire.

2) Il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica per un periodo di tempo pari a quello del Sindaco che li ha nominati
3) Possono essere rinominati non più di una volta.

ART. 55

REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI E SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1) Il Sindaco, con atto motivato, revoca il Presidente e i singoli membri del Consiglio di Amministrazione quando vengono meno i requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica e negli altri casi previsti dallo Statuto dell'azienda.
2) Nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione non ottemperi a norme di legge o di regolamento ovvero pregiudichi gli interessi dell'azienda e del Comune, il Sindaco procede, con atto motivato, allo scioglimento nell'intero Consiglio.
3) Di tutti gli atti viene data informazione al Consiglio Comunale.

ART. 56
DIRETTORE

1) Il Direttore e' nominato dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità stabilite dallo Statuto dell'azienda, che disciplina altresì le ipotesi di revoca.

ART. 57
CONTROLLI INTERNI

1) La composizione e le attribuzioni dell'organo di revisione, nonchè le forme e le modalità di verifica della gestione, sono disciplinate dallo Statuto dell'azienda.

ART. 58
FUNZIONI DI INDIRIZZO DEGLI ORGANI COMUNALI

1) Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera gli indirizzi generali cui le aziende debbono informare il piano programma e i bilanci annuali e pluriennali, che debbono comprendere, tra l'altro, indicazioni e criteri sulle tariffe e prezzi dei servizi e indicazioni sull'eventuale estensione del servizio al di fuori del territorio comunale, attraverso convenzioni con altri enti locali.

ART. 59
ATTI FONDAMENTALI

1) La Giunta Comunale, sentita la Commissione Consiliare competente, approva le delibere del Consiglio di Amministrazione concernenti:

a) il piano programma di cui all'Art. 3 della Legge 23 aprile 1981 N. 153;

b) b) il Bilancio pluriennale;

c) il Bilancio preventivo annuale e le variazioni che comportano nuove spese;

d) il Conto consuntivo;

e) l'assunzione di mutui;

f) le convenzioni con altri enti locali che comportano parziale o totale estensione del servizio al di fuori del territorio comunale, nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale;

g) la partecipazione o la costituzione di società di capitali per l'espletamento di attività strumentale o di supporto ai servizi pubblici affidati in gestione all'azienda stessa.

2) Il piano programma di cui all'Art. 3 della Legge 23 aprile 1981 N. 153, indica annualmente, oltre agli elementi specificati dall'Art. 38 del D.P.R. 4 ottobre 1986 N. 902, il grado di coerenza tra gli indirizzi di cui al comma 2 dell'Art. 51 dello Statuto e l'attività svolta nell'esercizio precedente dall'azienda, l'entità e il grado di soddisfacimento degli obiettivi assegnati, le ragioni degli scarti eventualmente registrati e le misure adottate o che si intendono adottare per porvi rimedio.

3) Il Consiglio di Amministrazione esprime un parere obbligatorio sulle proposte concernenti la determinazione delle tariffe dei servizi o dei tributi destinati alla copertura dei costi dei servizi, relativamente alle conseguenze che queste variazioni hanno sull'equilibrio tra costi, compresi della remunerazione del capitale conferito dal Comune, e ricavi.

4) Il Consiglio Comunale disattende il parere espresso dall'azienda, con adeguata motivazione, solo in caso di contestazione degli elementi conoscitivi addotti dall'Azienda, di diversa valutazione in ordine alle politiche aziendali, di copertura di eventuali costi sociali e di provata disponibilità di forme di finanziamento aggiuntive.

ART. 60
VIGILANZA SULLE AZIENDE

1) La vigilanza sulle Aziende Speciali e' esercitata dalla Giunta.

2) I compiti della Commissione di cui all'Art. 59 e i rapporti con gli organi dell'Azienda, con l'organo di revisione e con gli utenti dei servizi, le udienze conoscitive, con eventuale possibilità di contraddittorio tra Amministratori comunali, dell'Azienda e rappresentanti degli utenti o delle loro Associazioni, sono disciplinati con apposito regolamento.

3) l regolamento garantisce in ogni caso l'acquisizione di dati ed elementi atti a consentire la verifica della validità tecnica, dell'efficacia e dell'economicità dei servizi.

CAPO IV
SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE

ART. 61
PARTECIPAZIONE A SOCIETA' PER AZIONI PER LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

1) Il Comune può, per l'esercizio di servizi pubblici o per la realizzazione delle opere necessarie al corretto
svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico di propria competenza, costituire apposite società per azioni secondo quanto previsto dalla legge.
2) Il Comune può altresì partecipare a società di capitali aventi come scopo la promozione e il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale o la gestione di attività strumentali per le quali sia prioritario ricercare una maggiore efficienza.
3) La costituzione di società per azioni e la partecipazione del Comune a società per azioni e' deliberata dal Consiglio Comunale.
4) La deliberazione consiliare deve contenere in allegato uno schema di convenzione da stipularsi, successivamente alla costituzione, con la società a cui e' affidata la gestione del servizio.

TITOLO V
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE

ART. 62
CONVENZIONI

1) Il Comune favorisce la sottoscrizione di accordi di collaborazione, a contenuto organizzativo, con altri Enti Locali in materia di esercizio di funzioni, di
realizzazione di interventi e di erogazione di servizi.
2) A tal fine il Comune può stipulare convenzioni con altri Comuni e Province.

ART. 63
ACCORDI DI PROGRAMMA

1) Il Comune può promuovere la costituzione di appositi accordi di programma, ovvero aderire ad accordi promossi da altri Enti per la realizzazione di opere, di interventi programmi di intervento di suo interesse, la cui
attuazione o operatività derivi dal coordinamento di una pluralità di Enti e soggetti pubblici ai sensi dell'Art. 27 della Legge N. 142 del 1990.

ART. 64
CONSORZI

1) Il Comune, al fine di garantire l'erogazione continuativa, coordinata ed unitaria di servizi pubblici configurabili a dimensione sovracomunale, può aderire a consorzi costituiti ai sensi dell'Art. 25 della Legge N. 142 del 1990.

TITOLO VI
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI; DIRIGENZA
E P E R S O N A L E

ART. 65
FONTI DI ORGANIZZAZIONE E PRINCIPI ORGANIZZATIVI

1) L'organizzazione del Comune è disciplinata dalla normativa generale, dallo Statuto, dal regolamento e dagli atti di organizzazione.
2) Gli uffici sono articolati ed organizzati ed organizzati in funzione dell'entità e della complessità dei compiti del Comune in base a criteri di autonomia, funzionalità economica di gestione e flessibilità in relazione agli obiettivi della programmazione.
3) L'organizzazione ed il funzionamento degli uffici Comunali devono rispondere alle esigenze di trasparenza. Partecipazione di accesso dei cittadini agli atti del Comune.
4) Gli Uffici possono essere coordinati per programmi, per progetti e per funzioni.
5) Per l'elaborazione e l'attuazione di particolari programmi e progetti la Giunta può istituire uffici speciali temporanei
6) Gli atti di organizzazione assicurano l'attuazione dei principi stabiliti dalla normativa generale e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa.
4) Il regolamento individua gli uffici di maggiore rilevanza ed il modo di conferimento della titolarità dei medesimi.

ART. 66
ORDINAMENTO DEL PERSONALE

1) L'ordinamento del personale è informato ai principi di professionalità e responsabilità in relazione al perseguimento degli obiettivi dell'amministrazione.
2) La dotazione organica determina il numero complessivo dell' unità di lavoro disponibili per lo svolgimento dei compiti attribuiti all'Ente.
3) Il Comune promuove e realizza iniziative dirette alla formazione ed all'aggiornamento del personale.

ART. 67
DIREZIONE GENERALE

1) Allo scopo di sovrintendere al processo di pianificazione e di introdurre misure operative per il miglioramento dell'efficienza ed efficacia dei servizi e dell'attività dell'Amministrazione è istituita la Direzione generale, le cui funzioni sono specificate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2) La direzione generale si fa carico della unitarietà e coerenza dell'azione dei dirigenti, per quanto attiene al processo di pianificazione, rispetto agli indirizzi ed agli obiettivi individuati dagli organi di governo del Comune.
3) Alla direzione generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni assegnate in base allo schema organizzativo, i dirigenti comunali, ad eccezione del Segretario generale.
4) Alla Direzione generale è preposto il Direttore generale. L'incarico è conferito dal Sindaco, sentita la Giunta comunale, anche al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo criteri e modalità stabiliti dal regolamento.
5) L'incarico di Direttore generale, se affidato al Segretario Generale,comporta il trattamento economico accessorio, in ragione delle maggiori funzioni e responsabilità connesse all'espletamento dell'incarico.

ART.68
SEGRETARIO GENERALE

1) Il segretario generale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, nonché quelle conferitogli dal Sindaco.
2) La funzione di assistenza giuridico – amministrativa svolta dal Segretario generale nei confronti degli Organi di Governo del Comune è estesa ai dirigenti nei procedimenti di particolare complessità o coinvolgimenti nei settori.
3) Il Segretario generale interviene a richiesta o di propria iniziativa, sia nella fase decisionale, su aspetti giuridici legati alla conformità dell'azione amministrativa alle norme legislative statuarie e regolamentari. I pareri richiesti hanno carattere obbligatorio e sono inseriti nei provvedimenti conclusivi.
4) Il Sindaco attribuisce al dirigente del primo settore (Amministrazione generale) le funzioni di vice – segretario con il compito di sostituire il Segretario generale in caso di vacanza del posto, di assenza o impedimento.

ART. 69
DIRIGENTI

1) Spetta ai dirigenti, nei limiti delle attribuzioni degli Uffici cui sono preposti, l'emanazione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnino l'Amministrazione verso l'esterno e siano espressioni di accertamenti e valutazione anche discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e dagli atti di indirizzo emanati dagli organi dell'amministrazione mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse che la Legge e lo statuto non riservino espressamente agli organi di governo dell'Ente e non rientranti tra le funzioni del Segretario generale o del Direttore generale.
2) Spettano, altresì, ai dirigenti tutti i compiti di Attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dai competenti organi di governo del Comune.
3) I dirigenti rispondono del risultato delle attività svolte dagli uffici

ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi, dal raggiungimento degli obiettivi loro affidati e sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi fissati dall'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.
4) Per specifiche e comprovate ragioni di servizio e con provvedimento motivato, i dirigenti possono delegare per un periodo di tempo determinato, alcune competenze rientranti nelle funzioni degli uffici ai quali sono preposti a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito del settore di appartenenza. Limiti, criteri e modalità della delega sono disciplinati dal regolamento.
5) La responsabilità gestionale è valutata sulla base dei risultati raggiunti in relazione ai mezzi disponibili ed allo stato di attuazione dei programmi stabiliti dall'amministrazione comunale.

ART. 70
(Conferimento incarichi di direzione)

1) Gli incarichi di direzione degli incarichi assegnati con provvedimento motivato dal Sindaco base a criteri di professionalità, attitudine ed esperienza e con modalità stabilite dal regolamento.
2) La copertura dei posti di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo indeterminato di diritto pubblico o eccezionalmente con contratto di diritto privato con deliberazione motivata a persone in possesso dei requisiti richiesti per il posto da coprire, previo avviso pubblico.
2) Gli incarichi hanno durata determinata, sono rinnovabili e revocabili in ogni tempo con provvedimento motivato.

ART.71
DISCIPLINA TRANSITORIA RELATIVAMENTE AL TITOLO VI

1) Salvo quanto disposto dall'art.77 dello Statuto, sino all'entrata in vigore delle norme regolamentari per l'attuazione del titolo Vi dello Statuto restano in vigore le norme vigenti che disciplinano i compiti le funzioni e le attività degli organi, delle strutture e del personale comunale.

TITOLO VII
PROFILI FINANZIARI E CONTABILI
ART. 72
BILANCIO FINANZIARIO

1) L'ordinamento contabile del Comune e' disciplinato da apposito regolamento che il Consiglio delibera nel rispetto delle disposizioni di leggi statali.
2) I bilanci annuali e pluriennali sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno in coerenza con gli obiettivi della programmazione socio - economica del Comune e sono deliberati contestualmente agli atti della programmazione, in modo da assicurare corrispondenza tra l'impiego delle risorse ed i risultati da perseguire.
3) Il bilancio e' approvato a maggioranza dei consiglieri assegnati
4) Gli emendamenti al progetto di bilancio devono indicare le modifiche da apportare ai corrispondenti atti di programmazione, altrimenti sono ammissibili soltanto se accettati dalla Giunta; in ogni caso gli emendamenti che aumentino le spese o riducano le entrate devono precisare i modi per mantenere il pareggio di bilancio.
5) Il Regolamento di contabilità disciplina le ipotesi in cui le variazioni al bilancio sono apportate con un procedimento diverso da quello della sua approvazione; sono, comunque, riservate alla Giunta le variazioni connesse ai prelevamenti dai fondi di riserva.
6) In ogni caso, i prelevamenti dal fondo di riserva debbono essere comunicati al Consiglio nella prima seduta utile.

ART. 73
GESTIONE FINANZIARIA

1) Fermo restando il rispetto delle norme di legge che regolano l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, ai soli fini informativi e gestionali interni viene predisposto anche un bilancio annuale di previsione articolato in centri di entrata e di spesa. Esso prevede la ripartizione delle risorse fra i settori ed eventualmente progetti di valenza intersettoriale, secondo criteri stabiliti dal Regolamento di contabilità.

ART. 74
CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

1) Il Regolamento di contabilità disciplina forme di controllo economico interno della gestione, al fine di esaminare i riflessi economici dei fatti di gestione per
garantire il conseguimento dei risultati indicati dagli strumenti di previsione e programmazione e per assicurare un livello maggiore di efficienza, efficacia, qualità, equità ed economicità dell'Amministrazione.

ART. 75
COLLEGIO DEI REVISORI

1) Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Collegio dei Revisori, secondo le disposizioni di cui
all'Art. 57 della Legge N. 142 del 90 e in base ai criteri stabiliti dal Regolamento di contabilità, in modo da far coincidere il mandato con gli esercizi finanziari del triennio.

2) Il collegio svolge la propria attività esclusivamente
in riferimento alla gestione di tali esercizi e rimane in carica oltre la scadenza del mandato al solo fine di esaminare i relativi rendiconti.

3) Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio
nella sua funzione di controllo e di indirizzo, in conformità alla disciplina stabilita dal Regolamento di contabilità.
A tal fine esso segue l'attività dei servizi ed uffici comunali, nonché delle istituzioni per la gestione dei servizi, in modo da predisporre e trasmettere al Consiglio gli atti previsti dall'Art. 57 comma 5 della Legge 142 del 90.

4) I Revisori debbono partecipare alle sedute del
Consiglio Comunale, in particolare per la discussione del bilancio di previsione, dell'equilibrio di Bilancio e del Conto Consuntivo.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 76
REVISIONE DELLO STATUTO

1) Le modifiche del presente Statuto e la sua totale sostituzione sono deliberate ai sensi dell'Art. 4 comma 3 della Legge 8 giugno 1990 N. 142.

2) Le proposte di modifica di disposizioni che disciplinano contenuti dello Statuto definiti necessari dalla Legge N.142 del 90, possono essere deliberate solo contestualmente alla sostituzione dell'intero Statuto ovvero delle parti interessate dalla modifica 3) Il Consiglio Comunale e' obbligato ad adeguare lo Statuto entro 120 giorni dalla data di pubblicazione delle nuove leggi.

5) La proposta di revisione dello Statuto, respinta dal Consiglio Comunale, può essere riformulata ed approvata con la maggioranza dei sue terzi dei consiglieri, entro i termini stabiliti dal comma 3.

ART. 77
SIGNIFICATO DI TERMINI E DENOMINAZIONI CONTENUTE NELLO STATUTO

1) Ai termini e alle denominazioni utilizzate nel presente Statuto va attribuito il significato letterale desumibile dalle singole disposizioni statutarie e dal loro complesso.

ART. 78
MATERIE DEMANDATE AI REGOLAMENTI

1) Tutti i regolamenti previsti dal presente Statuto sono emanati entro i termini previsti dalla legge.

ART. 79
RAPPRESENTANTI DEL COMUNE

1) I rappresentanti del Comune chiamati a ricoprire incarichi esterni restano in carica sino alla nomina dei successori.

ART. 80
ATTUAZIONE DELLO STATUTO

1) Il presente Statuto entra in vigore dopo un mese dalla affissione all'Albo Pretorio

2) La verifica dell'attuazione del presente Statuto e dei connessi Regolamenti è demandata al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Comunale.